

Quarantena – Isolamento fiduciario

La situazione tra i lavoratori della scuola – aggiornamento 9 dicembre 2021

Le disposizioni che regolano la quarantena e l'isolamento

Con la circolare del n.36254 dell'11 agosto 2021 il Ministero della salute ha definito le misure di quarantena e di isolamento riprese dal Ministero dell'Istruzione nella sez.4 delle proprie [FAQ](#)

Il Ministero della Salute con il Ministero dell'Istruzione hanno successivamente emanato la circolare interministeriale del 3 novembre 2021 con il documento *“Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”* che contiene una revisione del sistema di gestione delle procedure per favorire il mantenimento della didattica in presenza anche alla luce della maggiore copertura vaccinale.

La principale novità è rappresentata dal fatto che il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) individuato nel tracciamento di un caso positivo è sottoposto a sorveglianza con *testing*, per esposizione intervenuta nelle 48 ore antecedenti, da parte del Dipartimento di Prevenzione (DdP).

Qualora il test di inizio-sorveglianza *detto* T0 (Tempo zero) risulti negativo, il lavoratore può rientrare a scuola se vaccinato/negativizzato negli ultimi 6 mesi.

Dopo 5 giorni dal T0 è necessario sottoporsi ad un ulteriore test *detto* T5 (Tempo cinque) che costituisce, se negativo, il cosiddetto *“test di uscita”*.

Diverso è il provvedimento per il soggetto non vaccinato/negativizzato da più di 6 mesi, per cui è disposta la quarantena anche a seguito di esito negativo del T0. Il rientro a scuola può avvenire dopo l'accertamento di un tampone negativo effettuato al decimo giorno (TQ10).

Si effettua il rientro in comunità solo a seguito di comunicazione da parte del DdP, in applicazione della sopracitata circolare del Ministero della salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

TRACCIAMENTO CONTATTO

Soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi

- Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) identificati dalle autorità sanitarie:
Test T0 prima possibile. Con esito negativo si rientra a scuola.
Test T5 dopo 5 giorni dal T0. Fine-sorveglianza se negativo.
- Contatti asintomatici a basso rischio identificati dalle autorità sanitari: nessuna quarantena e mantenimento delle misure igienico-sanitarie

Sono contatti a basso rischio:

- *contatto diretto faccia a faccia con caso COVID-19 a distanza inferiore ai 2 metri per meno di 15 minuti*
- *stazionamento in ambiente chiuso (aula, sala riunioni, sale di attesa....) o viaggio, con caso COVID-19 per meno di 15 minuti*

Soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi

- Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) identificati dalle autorità sanitarie:
Test T0 prima possibile. Quarantena indipendentemente dall'esito.
Test TQ10 dopo 10 giorni dal T0. Fine-quarantena se negativo.
- Contatti asintomatici a basso rischio identificati dalle autorità sanitarie: nessuna quarantena e mantenimento delle misure igienico-sanitarie

ISOLAMENTO – soggetti positivi per i quali non è disponibile il sequenziamento

Se asintomatici:

- 10 giorni dopo il tampone risultato positivo e al termine un test molecolare o antigenico con esito negativo

Se sintomatici:

- 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, poi test molecolare o antigenico negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Se persiste la positività il test è da ripetere dopo 7 giorni (17° giorno).

Come regolarsi nelle scuole

Le procedure ordinarie di gestione, confermate dalla circolare interministeriale del 3 novembre 2021, sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP), il quale attiva tempestivamente i previsti interventi di inizio sorveglianza dopo attenta valutazione del rischio e delle eventuali esposizioni dei soggetti coinvolti. Interventi differenziati possono essere applicati in specifiche situazioni epidemiologiche (ad esempio in presenza di diversi casi accertati) e, in particolare, nel sistema integrato di istruzione 0-6.

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono sugli stessi Dipartimenti di Prevenzione che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro degli alunni/studenti/operatori scolastici (*nota congiunta Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione n.1218 del 6.11.2021*).

La circolare interministeriale 30 novembre 2021 conferma e mantiene il programma di *testing* della citata circolare del 3 novembre 2021.

La prestazione lavorativa

Decreto Ministeriale Ministero Pubblica Amministrazione – 19 ottobre 2020

Art.4 c.2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva (...) il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

Nota Ministero dell'istruzione n.2002 del 9 novembre 2020

"Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa". Per ogni diversa ipotesi, il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e, in particolare, l'ipotesi di CCNI *"disciplinano la prestazione lavorativa a distanza sempre da correlarsi la condizione della classe o delle classi di cui il docente è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche..."*

L'assenza di un docente/ATA posto in misura di sorveglianza con *testing* e quarantena in ambito scolastico da parte del Dipartimento di Prevenzione, non si configura come assenza per malattia.

In questa situazione, il docente può svolgere la prestazione lavorativa in didattica a distanza se anche per la classe sia stata disposta la quarantena o, diversamente, sia possibile garantire la compresenza di un docente in servizio.

Circolare del Ministero della salute - 12 aprile 2021

Lavoratore contatto stretto asintomatico.

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Il significato di quarantena e isolamento

I termini "quarantena" e "isolamento" non sono equipollenti
https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244
quindi la mancata prestazione lavorativa assume diverse connotazioni.

La quarantena è, nei fatti, riferibile al solo personale non-afetto da covid-19, soggetto a misure precauzionali (*attività di testing*) in quanto esposto ad un "contatto a rischio".

Se le condizioni non consentono il lavoro agile, la mancata prestazione va certificata e continua ad essere regolata, fino al termine dell'emergenza sanitaria, dall'art.87 c.1 del DL 18/2020 come modificato dall'art. 26, comma 1-quinquies del DL 104/20 convertito Legge 126/2020 che prevede l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comports, senza decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

L'isolamento, invece, è disposto per positività in condizione di malattia certificata da covid-19: la mancata prestazione lavorativa è trattata in modo analogo alla quarantena secondo il riferimento della medesima fonte normativa.

Questi i codici SIDI identificativi delle operazioni: AA09 per il personale a tempo indeterminato e AN27 per il personale a tempo determinato.

Tutte le misure straordinarie sono, al momento, riferibili allo stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021.